

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Per portare a conoscenza dei soggetti che ne sono interessati i vari provvedimenti del giudice o le diverse situazioni processuali, il legislatore ha istituito un complesso sistema di informazione che si realizza mediante:

- la comunicazione
- la notificazione.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione è un atto del Cancelliere e ha carattere di *semplice avviso*: essa è eseguita dal cancelliere, in forma abbreviata e non rigorosamente formale, per dare notizia di un provvedimento del giudice o di una situazione del processo.

L'iniziativa è assunta dal cancelliere rispetto a tutti i casi in cui la legge prescrive la comunicazione; che può essere disposta, però, anche dal giudice quando questi ne ravvisi la necessità (art. 136 c.p.c.).

La relativa informazione ha per destinatari le parti, il P.M., i consulenti tecnici, i custodi o gli altri ausiliari del giudice, ovvero i testimoni; ed è data con *biglietto di cancelleria*, in carta non bollata.

Il sistema della comunicazione è *duplice*, rispetto alle modalità di esecuzione, potendo essa avvenire -quando se ne realizzino le condizioni - mediante *consegna diretta* fattane dal cancelliere all'interessato, che ne rilascia ricevuta sulla matrice, nello stesso ufficio di cancelleria; oppure *a mezzo di ufficiale giudiziario*. È da precisare che la natura della comunicazione non viene in alcun modo compromessa, in quest'ultimo caso, dall'intervento dell'uff. giudiziario, rimanendo essa un *atto del cancelliere* rispetto al quale l'attività dell'ufficiale giudiziario assume un ruolo puramente strumentale. Se l'ufficiale giudiziario per la comunicazione si avvale del servizio postale, bisogna allegare la ricevuta della raccomandata al biglietto di cancelleria contenente la relata di notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

In presenza della possibilità dell'alternativa, il cancelliere ha facoltà di scegliere l'uno o l'altro sistema; ma normalmente si servirà di quello meno dispendioso, ricorrendo all'ufficiale giudiziario soltanto nei casi di effettiva necessità. Sebbene il sistema di comunicazione non sia soggetto a particolari forme, il biglietto dovrà contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'identificazione precisa della provenienza dell'atto e la conoscenza, sia pure sommaria, del contenuto del provvedimento che ne è oggetto o della situazione processuale di cui si dà notizia. **In difetto di tali elementi si potrà avere la nullità della comunicazione.**

LA NOTIFICAZIONE

La notificazione è un atto dell'ufficiale giudiziario, mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una **copia conforme ed integrale**.

Nel momento della consegna l'ufficiale giudiziario ne fa attestazione, da lui datata e sottoscritta, che, fa fede fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute circa le operazioni e le ricerche eseguite, la persona alla quale è consegnata la copia, il tempo ed il luogo della consegna, etc.

Accanto all'*ufficiale giudiziario*, cui la legge processuale civile demanda l'attività di notificazione, è istituito, con funzioni di collaborazione, l'*aiutante ufficiale giudiziario*, al quale la legge 12-7-1975, n. 322 la attribuisce prioritariamente, enunciando, all'art. 2, che «negli uffici nei quali esiste *soltanto* l'uff. giudiziario, nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione ...» .

Peraltro, nei casi di assenza o di impedimento temporaneo dell' aiutante e dell'ufficiale giudiziario, può essere demandata la notificazione di singoli atti al *messo di conciliazione*, mediante apposita delega del capo dell'ufficio giudiziario, conferita con decreto scritto su ciascuno degli atti da notificare.

La notificazione è *atto accessorio* rispetto a quello che viene notificato, distinto da questo e disciplinato autonomamente da apposita normativa (artt. 137 e segg. c.p.c.); si tratta, tuttavia, di un 'accessorietà particolare, in quanto, almeno per alcune categorie di atti (c.d. *di natura recettizia*) che realizzano i propri effetti soltanto attraverso la notificazione, questa ne diventa elemento essenziale e costitutivo.

La notificazione è eseguita ad istanza di parte, a richiesta del p.m. o del cancelliere.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 (a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non debbono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. **Queste ultime disposizioni si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 (pubblicazione e comunicazione della sentenza) e 136 (comunicazioni prescritte dalla legge).**

Effetti della notificazione

L'effetto di conoscenza cui tende la notificazione si realizza con la consegna della copia, eseguita con la rigorosa osservanza delle norme che ne disciplinano la materia; e si può affermare che il contenuto della notifica è tutto nella consegna, poiché, secondo costante giurisprudenza, la sua efficacia discende unicamente dal *fatto obiettivo della ricezione* della copia e *non dal fatto subiettivo della cognizione* dell'atto da parte del destinatario (**presunzione legale di conoscenza**).

DIFFERENZA TRA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE

Comunicazioni e notificazioni, pur accomunate dal medesimo fine di conoscenza, nel sistema di informazione processuale, presentano profonde differenze:

- di contenuto;

- di forma;

- di effetti.

Differenza di contenuto

Mentre, infatti, la notificazione-attraverso la consegna di una copia conforme -persegue lo scopo di determinare la conoscenza formale dell'atto che si notifica, la comunicazione, come si è più innanzi detto, ha contenuto di semplice avviso, limitandosi a dare notizia di un provvedimento (sia pure accompagnata dalla enunciazione sommaria del dispositivo) o di una situazione processuale (fissazione di altra udienza, sostituzione del giudice istruttore, etc.). La notificazione è atto accessorio rispetto a quello del quale si vuol dare conoscenza, mentre la comunicazione si realizza essa stessa nell'informazione, che proviene dal medesimo soggetto che la esegue: il cancelliere.

Differenza di forma

La notificazione è eseguita mediante consegna di copia dell'atto da notificare; la comunicazione è mediante avviso redatto in libertà di forma pressoché assoluta.

Le modalità di esecuzione sono diverse; diverso è l'organo che le esegue; diversa è la disciplina fiscale, che impone il bollo per la notificazione, mentre è espressamente previsto che la comunicazione avvenga «in carta non bollata» (art. 136 c.p.c.).

Differenza di effetti

Alla notificazione, la legge processuale ricollega gli effetti più rilevanti, quali:

- l'instaurazione del contraddittorio, nella fase di introduzione delle cause, e la , detenninazione della pendenza della lite;

- *la decorrenza del termine* per la costituzione delle parti (art. 163 bis. c.p.c.), per la proposizione delle impugnazioni (art. 326 c.p.c.), etc.;

- *la decorrenza del termine* dato al debitore per l'adempimento, con minaccia dall'esecuzione forzata (art. 482 c.p.c.), etc.

Effetti di tale rilievo sono quasi del tutto estranei alla *comunicazione*, che soltanto in rari casi la legge assume come elemento *a quo* per la decorrenza di termini perentori (ad es. per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza) (art. 47 cpv. c.p.c.). ~

FORME DELLA NOTIFICAZIONE

I modi della notificazione sono dettagliatamente disciplinati da una serie di norme (artt. 138 e segg. c.p.c.), che ne regolamentano l'esecuzione in presenza delle più svariate e imprevedibili situazioni.

Le forme di notificazione possono essere raggruppate in due grandi categorie:

FORME GENERALI

È disposto anzitutto che l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna personale della copia dell'atto al destinatario, *ovunque lo trovi* nell'ambito del mandamento al quale è addetto: se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'uff. giud. ne fa attestazione nella relazione e la notifica si considera eseguita in mani proprie (138 c.p.c.).

Se il destinatario non viene rintracciato nella maniera occasionale innanzi detta, sono previste forme alternative, che si realizzano:

- ricercando l'interessato nella sua casa di abitazione o nel suo ufficio, o dove egli esercita l'industria o il commercio e consegnando - in sua assenza - la copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non sia minore degli anni 14 o in stato di evidente infermità mentale o di manifesta ubriachezza (139 c.p.c.);

- in mancanza di tali persone, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, oppure, se manca anche il portiere, ad un vicino di casa che accetti di riceverla; **il portiere o il vicino devono sottoscrivere l'atto in segno di ricevuta** e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata (139 c.p.c.);

- in caso di irreperibilità, di rifiuto o di incapacità delle persone innanzi indicate, l'uff. giud. deposita copia dell'atto nella casa del Comune del luogo dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (in busta chiusa e sigillata) e spedisce altro avviso all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (140 c.p.c.).

(*La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità*

costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa. Spedizione).

Pertanto, la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

- se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la consegna della copia può essere fatta alla persona o al capo dell'ufficio, in qualità di domiciliatario; la notificazione nel Domicilio eletto è obbligatoria se l'elezione fu inserita in un contratto al fine specifico delle notificazioni; questa forma di notifica non può essere adottata se richiedente è lo stesso domiciliatario, o se questi è morto o si è trasferito altrove, o se è cessato l'ufficio (**art. 141 c.p.c.**);

- se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può essere eseguita a mezzo del servizio postale, secondo le norme contenute nel R.D. 21/10/1923 n. 2393; in tali casi l'ufficiale giudiziario non subisce le ordinarie limitazioni di competenza territoriale. Egli redige la relazione di notifica tanto sull'originale che sulla copia, facendo anche indicazione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia con piego raccomandato con avviso di ricevimento: la ricevuta di ritorno – da cui risulta la data di ricezione del plico da parte del destinatario, e per ciò la data di notificazione – sarà poi allegata all'originale dell'atto (**articolo 149 c.p.c.**);

- se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo **posta elettronica certificata (art 149-bis)**, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. **La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.** L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e' agli allegati previsti dal quinto comma. (Articolo inserito dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24).

- La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che

rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 - **(145 c.p.c.)**;

- alle amministrazioni dello Stato le notificazioni si fanno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice competente per il procedimento, secondo le norme contenute negli artt. 11 e 12, R.D. 30-10-1933 n. 1611 (le quali, però, non trovano applicazione, e le notificazioni si fanno direttamente alle amministrazioni interessate, quando si debbano notificare atti relativi ad affari di competenza di giudici monocratici o di giudici speciali) **(144 c.p.c.)**.

FORME SPECIALI

La legge prevede poi alcune forme speciali di notificazioni, secondo cui:

- se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, la consegna della copia può essere fatta a mani del comandante o di chi ne fa le veci **(art. 139 IV cpv. c.p.c.)**;
- se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato, non vi ha eletto domicilio né costituito un procuratore a norma dell'art. 77 c.p.c., l'atto è notificato mediante l'affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario competente per il procedimento e spedizione di altra copia al destinatario in piego raccomandato; una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari esteri per la consegna all'interessato per via consolare. **Gli effetti della notificazione si realizzano nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 142 c.p.c.)**;
- se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto da notificare nella casa comunale del luogo di ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e affigge altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario competente per il procedimento; se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza, né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al P.M. **Anche in tal caso la notificazione si intende avvenuta nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143 c.p.c.)**;
La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
- se il destinatario è militare in attività di servizio e non è possibile consegnare la copia in mani di lui, l'ufficiale giudiziario, osservate le norme ordinarie di cui agli **artt. 139 e segg.**, consegna una copia al p.m. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene **(art. 146 c.p.c.)**,
- il giudice, infine, può prescrivere anche di ufficio -con decreto scritto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e

anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, quando lo consiglino circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (art. 151 c.p.c.) .

la notificazione per pubblici proclami

Un cenno a parte merita la notificazione *per pubblici proclami* (art. 150 c.p.c.), sia per la eccezionalità delle circostanze che ne giustificano l'adozione, sia per la complessità dei modi di attuazione.

La legge prevede, infatti che quando la notificazione nei modi ordinari si presenti estremamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si possa ricorrere a tale rito speciale di notificazione, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario competente per il procedimento

L'autorizzazione è data con decreto, in calce all'istanza della parte interessata a promuovere la notifica, e **previo il parere del p.m.**; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari cui la notificazione dev'essere fatta nella forma ordinaria e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per il procedimento; un estratto di esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunci legali delle province ove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. .

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguite tutte le formalità prescritte, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti comprovanti l'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.